

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1991

relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche

(91/498/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le carni fresche figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato; che la loro immissione sul mercato costituisce una fonte di reddito per una parte rilevante della popolazione rurale;

considerando che, per assicurare uno sviluppo razionale del settore, accrescerne la produttività e stabilire gradualmente le condizioni di un mercato interno, la direttiva 64/433/CEE ⁽⁴⁾, nella versione modificata e codificata dalla direttiva 91/497/CEE ⁽⁵⁾, ha stabilito, a livello comunitario, norme sanitarie in materia di produzione e di immissione sul mercato;

considerando che non è da escludere che, a causa di talune circostanze particolari, determinati stabilimenti non siano in grado di osservare che il 1° gennaio 1993 il complesso delle norme specifiche suddette; che occorre, per tener conto di situazioni locali o scongiurare la chiusura di stabilimenti, istituire un regime nel cui ambito possano essere concesse deroghe limitate e temporanee a stabilimenti in attività anteriormente al 1° gennaio 1992;

considerando che l'eventuale concessione a taluni stabilimenti di deroghe alle norme sanitarie specifiche della Comunità non pregiudica il fatto che tutte le operazioni di produzione e commercializzazione siano soggette alle norme di igiene stabilite nella direttiva 64/433/CEE;

considerando che è opportuno che la Commissione eserciti un controllo su tali deroghe per impedire qualsiasi rischio di abuso; che, a questo scopo, occorre predisporre una procedura che istituisca una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 100.

⁽²⁾ GU n. C 183 del 15. 7. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 116 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1° gennaio 1996:

- tutti gli stabilimenti rispettino i requisiti della direttiva 64/433/CEE,
- le carni provenienti da detti stabilimenti siano munite del bollo sanitario previsto nell'allegato I, capitolo X della direttiva 64/433/CEE oppure, nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 4 della direttiva precitata, del bollo sanitario previsto al paragrafo 3 di detto articolo.

Articolo 2

1. Fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono autorizzare gli stabilimenti che alla data di notifica della presente direttiva non siano stati giudicati conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 64/433/CEE ai fini del loro riconoscimento, a derogare ad alcuni requisiti previsti ai punti da 1 a 13 dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE sempreché le carni provenienti da detti stabilimenti siano munite del marchio nazionale.

2. Una deroga del tipo previsto al paragrafo 1 può essere concessa solo agli stabilimenti che avranno presentato all'autorità nazionale competente una richiesta di deroga anteriormente al 1° aprile 1992.

Tale richiesta deve essere accompagnata da un piano e da un programma di lavori in cui siano precisati i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti menzionati nel paragrafo 1.

Qualora sia sollecitato un contributo finanziario presso la Comunità, possono essere accettate soltanto le richieste di progetti conformi ai requisiti della direttiva 64/433/CEE.

Anteriormente al 1° luglio 1992 gli Stati membri presentano alla Commissione l'elenco degli stabilimenti per cui è prevista la concessione di una deroga. Detto elenco deve precisare, per ciascuno stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste, la natura dei controlli da effettuare sulle carni provenienti da tale stabilimento e il personale incaricato dei controlli.

Il riconoscimento nazionale degli stabilimenti che non abbiano presentato una richiesta di deroga alla data prevista al primo comma o la cui richiesta sia stata respinta dallo Stato